

PRIMO PIANO

Concorrenza, ok della Camera

Via libera della Camera dei Deputati al ddl Concorrenza. L'approvazione dell'aula di Montecitorio è arrivata ieri pomeriggio, con 166 voti favorevoli e 117 contrari: il testo passa ora all'esame del Senato per il disco verde definitivo, atteso entro la fine dell'anno.

Molti i temi toccati dal provvedimento: dalle concessioni autostradali al sostegno per le start up innovative, dalle commissioni sui buoni pasto al contrasto della shrinkflation, passando per pubblicità, taxi e dehors. Nel mezzo, com'è noto, anche qualche novità per il mercato assicurativo. Alle imprese del settore è innanzitutto fatto divieto di prevedere clausole contrattuali che impediscano o limitino il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi e alla scadenza annuale del contratto, la scatola nera dal proprio veicolo, così come penali in caso di restituzione dopo la scadenza. Viene inoltre introdotto un meccanismo per la portabilità dei dati registrati sul dispositivo elettronico, che il cliente, attraverso la compagnia assicurativa, potrà richiedere all'azienda che si occupa della loro gestione.

Approvata infine anche l'istituzione di un sistema informativo, sottoposto alla vigilanza dell'Ivass, sui rapporti assicurativi non obbligatori volto a rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di eventuali comportamenti fraudolenti.

Giacomo Corvi

NORMATIVA

Legge Gelli, tra questioni irrisolte e incertezze

Il decreto attuativo, mutuandoli dall'Rca, ha introdotto alcuni meccanismi che non sembrano adattarsi perfettamente alla responsabilità sanitaria: il sistema bonus-malus basato sulla sinistrosità e la possibilità per il danneggiato di esercitare l'azione direttamente verso l'assicuratore dell'azienda sanitaria e del medico. A questi aspetti si aggiunge il tema delle eccezioni opponibili da parte dell'assicuratore al terzo danneggiato nei giudizi per contratti non adeguati

Dopo un lungo periodo di attesa durato oltre sette anni, il 16 marzo 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo previsto dall'articolo 12, comma 6 della legge Gelli (legge 24/2017). A otto mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, restano irrisolti ancora numerosi dubbi e incertezze, nonostante gli sforzi da parte di tutti gli operatori del settore, dei player assicurativi ma anche della dottrina e della giurisprudenza, di tentare di fare chiarezza sulla nuova normativa.

Sono principalmente due le novità introdotte dal decreto di attuazione che agitano il sistema della responsabilità sanitaria: la previsione, da parte del decreto, di un sistema bonus-malus basato sulla sinistrosità e la possibilità, per il danneggiato, di esercitare l'azione direttamente verso la compagnia di assicurazione dell'azienda sanitaria e del medico. Palesemente mutuati dalla responsabilità obbligatoria per la circolazione dei veicoli, tali meccanismi sembrano, tuttavia, mal adattarsi all'ambito della responsabilità sanitaria, a causa delle rilevanti differenze tra i due settori.

L'AZIONE DIRETTA È COMPATIBILE CON LA RESPONSABILITÀ SANITARIA?

Se le implicazioni pratiche del sistema bonus-malus non sono ancora completamente evidenti, quantomeno sul piano concreto, lo stesso non può dirsi per l'azione diretta. Le sue ripercussioni processuali, in particolare con il coinvolgimento delle compagnie assicurative, si sono già manifestate, e l'estensione dell'azione diretta in ambito sanitario sembra ormai una realtà, pur aprendo scenari processuali che restano poco chiari.

Il principale interrogativo è se l'azione diretta, prevista dall'articolo 12 della legge Gelli, sia davvero compatibile con la responsabilità sanitaria, e se, nonostante il lungo periodo di attesa per l'emanazione del decreto, manchino ancora elementi essenziali per la sua applicazione pratica. Ci sia consentito specificare che, già prima dell'introduzione del decreto attuativo, alcune corti di merito avevano ritenuto ammissibile la chiamata diretta delle compagnie assicurative da parte dei terzi danneggiati, in particolare nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo (Atp), ritenendo che la forzata partecipazione delle compagnie potesse facilitare una possibile transazione. Tuttavia, la maggior parte delle decisioni precedenti all'entrata in vigore del decreto attuativo escludeva l'ammissibilità dell'azione diretta, proprio a causa dell'assenza di norme attuative. (continua a pagina 2)



(continua da pagina 1)

COSA È CAMBIATO CON IL DECRETO ATTUATIVO

La questione è diventata ancora più rilevante con l'entrata in vigore del decreto attuativo, che ha introdotto i requisiti minimi per le polizze assicurative e l'obbligo per le compagnie di adeguare i prodotti assicurativi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore (articolo 18, comma II). Si è subito aperto un dibattito che ha riguardato la natura processuale o sostanziale dell'articolo 12 della legge Gelli, in particolare rispetto all'applicazione delle disposizioni sull'azione diretta, e alla possibilità di esperire tale azione anche per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto, ma non ancora adeguati.

Sul piano giuridico, sono emerse due principali interpretazioni. Un primo orientamento esclude l'ammissibilità dell'azione diretta per i procedimenti avviati prima del 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto attuativo, nonché per i contratti assicurativi non adeguati entro i 24 mesi successivi (tribunale di Cosenza, sentenza 965 del 29 aprile 2024). Un secondo orientamento ritiene, invece, ammissibile l'azione diretta dal 16 marzo 2024, indipendentemente dall'adeguamento dei contratti assicurativi, considerando l'azione diretta come un istituto di natura processuale immediatamente applicabile (tribunale di Milano, ordinanza del 26 agosto 2024).

Le decisioni che hanno ammesso l'azione diretta riguardano in genere procedimenti di accertamento tecnico preventivo, e cioè quei procedimenti che la legge Gelli prevede come necessariamente pregiudiziali all'eventuale azione di merito proprio con l'intento di favorire la conciliazione tra le parti. Nei casi sopra indicati, inoltre, i giudici hanno rinviato alla fase di merito la valutazione dell'applicabilità o meno dell'articolo 8 del decreto, relativo alle eccezioni opponibili al terzo danneggiato in caso di contratti non adeguati.

Recentemente, in una decisione dell'ottobre di questo anno, il tribunale di Bergamo (ordinanza del 9 ottobre 2024), invece, riconoscendo che la legge Gelli e il successivo regolamento di attuazione hanno dato vita "a un complessivo assetto organizzativo del rischio clinico che consenta, da un lato, una maggior tutela del paziente, agevolandolo nella percezione dell'eventuale risarcimento del danno subito e, dall'altro lato, una gestione del sinistro bilanciata tra interessi, economici e non, della struttura sanitaria, degli operatori e delle compagnie assicuratrici" ha ritenuto che "la stipula di nuove polizze assicurative o l'adeguamento delle preesistenti al regolamento stesso non può ritenersi un fatto secondario" ma "fondamentale"; sulla base di queste premesse, il tribunale di Bergamo ha, quindi, negato la possibilità di esperire l'azione diretta per i contratti non adeguati al contenuto del decreto di attuazione.

(continua a pagina 3)



Allianz 

SIAMO ALLIANZ COMMERCIAL

Dalle grandi aziende
alle piccole imprese

Scopri di più

(continua da pagina 2) Decisioni come quelle appena riportate sono certamente favorevoli alla posizione degli assicuratori: rimane, in ogni caso, da capire come si orienteranno i giudici nelle cause di merito, avviate dopo l'entrata in vigore del decreto, ma prima della scadenza del termine di adeguamento dei contratti.

LE ECCEZIONI OPPONIBILI PER I CONTRATTI NON ADEGUATI

Un altro interrogativo piuttosto rilevante è se l'articolo 8 del decreto attuativo, quello dedicato alle eccezioni opponibili da parte dell'assicuratore al terzo danneggiato, sia applicabile nei giudizi che riguardano contratti non adeguati. Ricordiamo che ai sensi del citato articolo, possono essere sollevate le eccezioni relative a danni derivanti da attività non coperte dalla polizza; responsabilità e richieste di risarcimento al di fuori dei periodi previsti dalla polizza; franchigie e Sir per le strutture sanitarie pubbliche e private; il mancato pagamento del premio.

Il decreto di attuazione della legge Gelli stabilisce che le eccezioni opponibili devono essere previste in apposite clausole contrattuali, approvate per iscritto al momento dell'assunzione del rischio, e quindi solo per i contratti adeguati. Inoltre, è evidente come le compagnie di assicurazione, laddove chiamate in causa in forza di un contratto non adeguato, si troverebbero di fronte a un sinistro per il quale non hanno potuto considerare il rischio aggiuntivo derivante dall'azione diretta e dalle limitazioni alle eccezioni opponibili al momento della stipula delle polizze; ciò le esporrebbe, inevitabilmente, a un rischio non facilmente quantificabile. L'articolo 8 del decreto, prevede, inoltre, anche l'inefficacia della polizza in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo del professionista sanitario, un'eccezione opponibile anche in caso di azione diretta.

LA CLAIMS MADE È COSA DIVERSA DALLA LOSS OCCURRENCE

Pare evidente, dunque, come siano molte e diverse le criticità che tanto la legge Gelli quanto il decreto di attuazione,

seppur mossi da un tentativo di miglioramento del sistema, abbiano, poi, di fatto, introdotto nella pratica. Non potrà, inoltre, essere trascurato come nel settore della responsabilità civile sanitaria, le polizze sono basate sul regime di *claims made* e presentano differenze significative rispetto a quelle Rca, che utilizzano il regime di *loss occurrence*.

Le polizze sul mercato, in questo ambito, sono più complesse e sono caratterizzate da una varietà di esclusioni, in particolare relative agli obblighi informativi dell'assicurato, che nelle polizze per la responsabilità sanitaria giocano un ruolo cruciale. Tuttavia, proprio in forza del sopra citato articolo 8, il decreto prevede che tali eccezioni non siano opponibili al danneggiato, costringendo così le compagnie a risarcire anche in caso di fatto noto o circostanza non comunicata all'inizio.

Questa inopponibilità delle eccezioni comporta per le compagnie un aumento del rischio, che sarà solo parzialmente compensato dalla possibilità di rivalsa sull'assicurato. Il legislatore sembra, quindi, voler proteggere il danneggiato, assicurando il risarcimento, ma ciò potrebbe avere effetti collaterali, come il possibile aumento del rischio per le assicurazioni e un conseguente squilibrio nel mercato delle polizze.

In conclusione, nell'attesa che il complesso e innovativo sistema della legge Gelli inizi a restituire gli esiti sperati, si confida che le corti di merito si adeguino a quelle decisioni che hanno statuito l'inesperibilità dell'azione diretta del danneggiato quando il contratto di assicurazione, in forza del quale pretende di essere indennizzato, non sia adeguato alle prescrizioni del regolamento di attuazione. Ciò darebbe tempo alle compagnie di adeguare consapevolmente i loro prodotti e di evitare una inattesa e forzata liquidazione di sinistri sulla base di polizze antecedenti all'entrata in vigore del regolamento.

Silvia Traverso e Ottavia Pizzo
studio legale Btg Legal

Un'analisi approfondita per una sanità più sicura

Esplora i temi più rilevanti per la gestione
del rischio clinico in sanità
con il Panorama dei rischi 2024.



SCARICA
IL PANORAMA
DEI RISCHI 2024



TECNOLOGIE

Vittoria hub festeggia i primi cinque anni di attività

Dal 2019 l'incubatore di start up ha portato 21 realtà da una valutazione complessiva di 14 milioni di euro a un valore di 106 milioni, grazie a oltre 40 milioni di euro in investimenti raccolti sul mercato. Guardando al 2030, l'obiettivo è continuare a crescere e innovare

Nella serata di lunedì 2 dicembre, **Vittoria hub** ha celebrato i suoi primi cinque anni di attività. I festeggiamenti si sono tenuti presso la sede dell'acceleratore di start up, situata all'interno del parco innovazione Bosch a Milano, alla presenza, tra gli altri, del presidente di Vittoria hub e dg di **Vittoria Assicurazioni**, **Matteo Campaner**, e di **Nicolò Soresina**, chief executive officer e chief operating officer di Vittoria hub. Sul palco **Luciano Chillemi**, responsabile comunicazione istituzionale e customer care della compagnia, ha ripercorso la storia dell'incubatore a partire dalla sua costituzione, nel maggio del 2019, senza tralasciare le numerose sfide e difficoltà affrontate. "Un percorso del quale vado particolarmente fiero, specialmente per lo spirito di squadra che abbiamo dimostrato", ha commentato. Un viaggio avventuroso, come lo ha definito Campaner nelle battute iniziali della serata, "che ha portato l'hub a essere un tassello fondamentale della nostra strategia".

I traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri

Il progetto Vittoria hub è nato cinque anni fa su iniziativa di Vittoria Assicurazioni, con la mission di portare innovazione nel mondo dell'offerta assicurativa sotto forma di nuove value propositions, nuovi canali di distribuzione, nuove modalità di gestione della relazione con i clienti e nuove revenue stream. Guidato dai valori cardine di innovazione, co-creazione ed eccellenza, i traguardi raggiunti nel primo quinquennio dall'incubatore sono significativi: ad oggi si sono candidate al programma di accelerazione oltre 600 tra start up early stage e realtà più mature. Tra queste, 40 sono state selezionate come le più meritevoli e 21 di loro stanno portando avanti dei progetti congiunti con la compagnia, che nel tempo ha anche deciso di investire al loro interno.

Numeri che fanno di Vittoria hub una realtà consolidata sul mercato, anche grazie a 40 partner che coprono diverse aree tematiche. "È merito loro se queste 21 realtà sono passate da una valutazione complessiva di 14 milioni di euro a un valore attuale di 106 milioni, grazie agli oltre 40 milioni di euro in investimenti raccolti sul mercato", ha spiegato Soresina. Un multiplo del valore pari a 7,5 che la società vuole portare a 8 nei prossimi cinque anni, in linea con gli altri grandi paesi europei. "Puntiamo anche ad ampliare i suddetti nu-

meri a 1000 start up candidate, 50 incubate e 100 milioni di euro in investimenti raccolti", ha aggiunto. L'obiettivo al 2030 è dunque continuare a crescere, aumentando le occasioni di partnership e soprattutto continuando a innovare, ricordandosi che "ciò che importa non è la destinazione finale del viaggio ma il percorso".

Le start up, cuore pulsante dell'hub

Come ricordato da Chillemi, il successo dell'hub si deve soprattutto alle start up, che sono la vera anima del progetto. Per questo motivo, nel corso della serata sono stati attribuiti diversi riconoscimenti ai talenti che più hanno contribuito all'innovazione e a portare un cambiamento concreto al settore. I vincitori della serata, premiati da **Roberta Gilardi**, fondatrice e ceo di **G2 Startups**, sono stati **Jennifer Della Lucia** e **Silvia Turzio**, fondatrici e socie di **VillageCare**, il primo portale nazionale di orientamento e sostegno ai figli che si prendono cura dei propri genitori anziani, e **Sauro Mostarda**, co-founder e ceo di **Lokky**, società insurtech italiana data driven dedicata a piccole imprese, professionisti e freelance.

Un riconoscimento è stato dato anche ad **Andrea Toponi**, ceo & co-founder di **Cyberangels**, **Giulio Massucci**, ceo di **Braino retAlr.me**, e **Barbara Santoro**, founder e ceo di **Helpet**, tre realtà inserite nel percorso di crescita **Via2**, dedicato alle realtà early stage. E proprio a Santoro è stato assegnato il nuovo premio **B. Icons**, dedicato alla memoria di **Gian Franco Baldinotti**, promotore e primo presidente di Vittoria hub.

Nelle battute finali della festa, c'è stata anche l'occasione di mostrare gli spazi di **Skillab**, l'academy aziendale recentemente inaugurata dalla compagnia. Un progetto fortemente voluto dalla società e rivolto alla formazione e alla crescita della popolazione aziendale, della rete agenziale e dei partner distributivi. Skillab è ubicata all'interno del parco innovazione Bosch, a pochi metri dalla sede della compagnia, e i suoi spazi sono messi a disposizione anche dalle start up dell'hub. Le diverse sale sono concepite, per soddisfare ogni esigenza lavorativa, utilizzando le migliori tecnologie per facilitare l'interazione e stimolare lo scambio di idee.

M.S.

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 4 dicembre di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577